



Settore Ragioneria - Ufficio Società Partecipate

Relazione sui risultati conseguiti al piano ordinario di revisione delle partecipazioni comunali detenute alla data del 31 dicembre 2019 e relazione al piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020

L'articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, stabilisce che le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del

- Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità Turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
 - che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
 - infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

Il successivo articolo 20 al comma 2 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo -ove ricorrano le fattispecie ivi analiticamente descritte e sotto riportate- un piano di riassetto per lo loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

- a) partecipazioni societarie non rientranti in alcune delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite pe la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.

L'articolo 24, comma 5, del citato D.Lgs. 175/2016 prevede che in caso di mancata adozione

dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione delle società nei termini indicati dal precedente comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in danaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2427 ter, Il comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2427 quater del codice civile.

La L. 145/2018, aggiungendo all'articolo 24 del TUSPP il comma 5 bis, ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti prevedendo che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino alla data del 31.12.2021, non si applicano le disposizioni previste dai precedenti commi 4 e 5 ove le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene la partecipazione è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Da ultimo il comma 3 bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, ha introdotto il comma 5 ter al succitato articolo 24 con il quale è stata prorogata la sospensione anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

partecipazione obbligatoria							
Consorzio Comuni Bacino SA 2	si	Fattispecie applicabile alle società	Procedura fallimentare				
Consorzio Farmaceutico Intercomunale	Si	Fattispecie applicabile alle società	No				
Autorità di Ambito Sele	si	Fattispecie applicabile alle società	Procedura di liquidazione				
Fondazione Filiberto e Bianca Menna	si	Fattispecie applicabile alle società	No				

*** Asis Salernitana reti ed Impianti SpA e Ausino Servizi Idrici Integrati SpA**

Le suddette società hanno ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. 152/2016 e alla Legge Regione Campania n. 15/2015 e gestiscono il servizio in virtù di affidamenti operati dall' Autorità di Ambito Sele, oggi in liquidazione, alla quale è subentrato l'Ente Idrico Campano.

Il Settore Idrico Integrato è stato, recentemente, oggetto di significativi interventi legislativi a seguito dei quali l'Ente Idrico Campano, subentrato alla precedente Autorità di Ambito Sele, ha avviato un importante progetto di integrazione ed aggregazione dell'intera filiera idrica destinato ad impattare sull'attuale assetto delle società operanti nel settore.

Detto progetto, tra l'altro, coinvolge anche la partecipata indiretta "Salerno Sistemi SpA" per la quale già con l'atto consiliare n. 52/2018 fu deliberato il mantenimento senza adozione di misure di razionalizzazione trattandosi di società individuata dall'Autorità di Ambito quale soggetto gestore unico nell'ambito di competenza e già affidataria, oltre che del servizio di distribuzione dell'acqua nella città di Salerno anche della gestione del depuratore consortile di Salerno, della gestione della rete fognaria comunale e della gestione della sorgente "Cernicchiara", di proprietà della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge Regione Campania n. 15/2015.

Le società "Asis Salernitana Reti ed Impianti SpA" e "Ausino Servizi Idrici Integrati SpA" ricadono nella fattispecie disciplinata dall'articolo 20, comma 2, lett. c).

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 52/2018 e per le motivazioni ivi indicate da intendersi qui integralmente richiamate fu manifestata l'esigenza di dismettere, al loro valore nominale, le quote detenute rispettivamente nella società "ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA" ed "AUSINO Servizi Idrici Integrati SpA" in considerazione del ricorrere della fattispecie disciplinata dall'articolo 20, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016.

In considerazione dello scopo sociale delle anzidette società e delle modalità di affidamento del servizio, gli statuti delle società statuiscono il vincolo della partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale.

Il suddetto vincolo della partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale delle società operanti nel settore idrico integrato nonché il limite temporale entro cui alienare le quote fissato in anni 1 dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, ha fortemente condizionato l'individuazione delle modalità di cessione delle quote che sono state offerte in prelazione ai soci pubblici al loro valore nominale.

Le procedure di dismissione avviate dall'Ente mediante offerta in prelazione ai soci pubblici delle azioni possedute hanno avuto esito negativo.

In data successiva all'adozione della misura di razionalizzazione di cui alla citata delibera consiliare n. 52/2018, è intervenuta la L. 145 del 30/12/2018 che ha parzialmente modificato l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 mediante introduzione del comma 5 bis con il quale è stato sancito che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato articolo 24, avrebbe dovuto alienare le partecipazioni e non abbia ancora concluso le procedure di alienazione ovvero queste abbiano avuto esito negativo è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 a non procedere all'alienazione senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

In considerazione di tale circostanza ed a tutela del patrimonio comunale, con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2018" e successiva n. 36 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2019" è

stata espressa la volontà di avvalersi della moratoria di cui al citato comma 5 bis e, dunque, deliberato il mantenimento di entrambe le società fino alla data del 31 dicembre 2021.

Da ultimo il comma 3 bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, ha introdotto il comma 5 ter al succitato articolo 24 con il quale è stato sancito che *"Le disposizioni del comma 5 bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*.

Le società "ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA" e "AUSINO Servizi Idrici Integrati SpA" ricadono nella fattispecie disciplinata dal succitato comma 5 bis, trattandosi di società che nel triennio 2017-2019 hanno prodotto un risultato medio utile.

In considerazione di tale circostanza, ed a tutela del patrimonio comunale, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad avvalersi della proroga prevista dal citato comma 5 ter e conseguentemente a confermare il mantenimento delle società "ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA" e "AUSINO Servizi Idrici Integrati SpA" fino alla data del 31 dicembre 2022.

**** CST Sistemi Sud Srl**

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03564090656
Denominazione	CST Sistemi Sud srl

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Tipologia di procedura	
Data di avvio della procedura	delibera di Giunta Municipale n. 415 del 14/11/2019
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	Si veda quanto di seguito rappresentato

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Società in house costituita per la produzione di beni e servizi strumentali in favore degli Enti soci con vincolo di partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale.

Da anni la società non svolge alcun servizio in favore del Comune di Salerno e ricade nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 2, lett. d).

A seguito dell'adozione delle delibere consiliari n. 41/2017, n. 52/2018, n. 62/2019 e per le motivazioni ivi analiticamente descritte, l'Amministrazione Comunale ha avviato la procedura finalizzata alla dismissione della quota detenuta nella società "CST Sistemi Sud Srl" con invito ai soci pubblici ad esercitare il diritto di prelazione.

Nel mese di settembre dell'anno 2019 i soci pubblici Comune di Agropoli e Comune di Capaccio-Paestum hanno esercitato il diritto di prelazione manifestando interesse all'acquisto dell'intera quota detenuta dal Comune di Salerno. Conseguentemente con provvedimento di Giunta Comunale n. 415 del 14/11/2019, preso atto ed accettata la proposta di acquisto, è stato deliberato di alienare ai suindicati soci pubblici l'intera quota detenuta dal Comune di Salerno. A seguito di numerosi inviti e solleciti a definire la procedura di acquisto (agli atti del Settore Ragioneria), con nota a firma del Presidente della società CST Sistemi Sud di prot. 226351 del 21/12/2020, *"trasmessa su richiesta dei Sindaci dei Comuni soci di Agropoli e di Capaccio-Paestum"*, è stata ribadita la volontà dei predetti soci all'acquisto delle quote loro offerte in prelazione e formulato invito al Comune di Salerno a comunicare *"la disponibilità alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento alla data che verrà in seguito comunicata"*.

In ragione di tale ultima circostanza, con la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2019" è stata reiterata la volontà di dismissione delle quote societarie da attuarsi mediante alienazione, al loro valore nominale, in favore dei soci pubblici Comune di Agropoli e Comune di Capaccio-Paestum e, contestualmente, demandato al Settore Ragioneria l'adozione di ogni atto necessario alla definizione della procedura nel corso dell'anno 2021.

Sono quindi seguite numerose note di sollecito e diffida (note di prot. 84693 del 05/05/2021, prot. 112744 del 16/06/2021 e prot. 234023 del 17/11/2021 agli atti del Settore Ragioneria) tuttavia ogni tentativo di definire la procedura di acquisto è risultato infruttuoso atteso che i predetti soci, pur avendo manifestato interesse all'acquisto delle quote, non hanno mai formalizzato gli atti consequenziali lasciando spirare inutilmente il termine loro assegnato con le succitate note per la definizione del procedimento.

In ragione di detta circostanza con la suindicata nota di prot. 234023 del 17/11/2021, trasmessa ai suddetti soci nonché agli organi amministrativi e di controllo della società, lo scrivente Settore ha preso atto del comportamento concludente dei soci pubblici e, ferma l'adozione di eventuali azioni utili a tutela degli interessi dell'Ente, ha invitato e diffidato gli organi societari, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad attivare senza indugio la procedura ex articolo 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016, finalizzata alla liquidazione in danaro della quota detenuta dal Comune di Salerno in base ai criteri stabiliti all'articolo 2473-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Al momento della redazione della presente relazione non è pervenuta alcuna nota di riscontro.

***** Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano Scarl**

Il Consorzio Aeroporto, come noto, non esercita attività esterna finalizzata a generare reddito ma cura la gestione del patrimonio consortile per il perseguimento della mission istituzionale di ampliamento dello scalo aeroportuale.

Come già illustrato nel piano ordinario di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2018 e successivo piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62/2019, il Consorzio Aeroporto ha intrapreso un percorso di risanamento finalizzato al potenziamento e all'ampliamento dell'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, riconosciuto di interesse nazionale, attraverso la costituzione di un soggetto gestore unico degli scali di Napoli e di Salerno.

In data 24 ottobre 2019, con atto di rep. 18093, è stata perfezionata l'operazione societaria di fusione per incorporazione della società di gestione Aeroporto di Salerno nella società GE.S.A.C. SpA. a seguito della quale la partecipazione del Consorzio Aeroporto di Salerno Scarl nella compagine societaria della società incorporante è pari al 5%.

Alla luce del percorso di risanamento intrapreso finalizzato al potenziamento e all'ampliamento dell'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, riconosciuto di interesse nazionale, Il Consiglio Comunale con le succitate delibere ha ritenuto sussistano le condizioni per confermare la partecipazione del Comune di Salerno al capitale sociale del Consorzio Aeroporto di Salerno Scarl.

SOCIETA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E/O CONCURSUALE

Salerno Sviluppo Srl – procedura di liquidazione

Da comunicazioni del liquidatore, non risulta possibile chiudere la procedura liquidatoria , e neppure procedere ad una quantificazione del valore della quota di eventuale spettanza dell'Ente, in quanto risultano ancora pendenti giudizi, dagli esiti incerti, su cespiti che farebbero parte dell'attivo a liquidarsi. Resta quindi impossibile prevedere una data certa e definire una prevedibile durata della procedura di liquidazione, che dovrebbe comportare l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto, con la conseguente cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. Un'altra problematica, riguarda la mancata approvazione dei bilanci, a partite dall'anno 2014, che sicuramente rende più difficoltosa la gestione liquidatoria e complessa anche l'individuazione di un eventuale valore della quota a liquidarsi allo stato della gestione.

Salerno Interporto spa – procedura di liquidazione

Già nel 2019 il liquidatore della società, ha evidenziato che il valore totale del Patrimonio netto della società era negativo. Con PEC prot. 205900 del 04/11/2021 e successiva di prot. 249146 del 07/12/2021 è stato chiesto al liquidatore di relazionare sullo stato della procedura. Tale richiesta non è stata riscontrata.

CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. in amministrazione straordinaria

Con Decreto n. 1/2013 del Tribunale di Salerno in data 08/10/2013 la società era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 270/1999 e, con successivo Decreto Ministeriale del 24.10.2013 del Ministero dello Sviluppo era stato nominato il Commissario Straordinario, nell'ambito della predetta procedura. Con decreto del Tribunale di Salerno III Sezione civile è stata dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.Lgs. 270/99.

Parco Scientifico e Tecnologico SpA - procedura di fallimento

Nell'anno 2016 la società è stata sottoposta a procedura fallimentare.

Allo stato, sono in corso attività tese a definire, anche in via stragiudiziale, i giudizi pendenti nonché attività volte a garantire il soddisfacimento dei diritti dei creditori.

Trasporti Marittimi Salernitani – procedura di liquidazione

Con nota trasmessa a mezzo PEC di prot. 205921 del 04/11/2021 e successiva di prot. 249148

del 07/12/2021 il liquidatore è stato invitato a relazione sullo stato della procedura di liquidazione nonché a trasmettere un prospetto di bilancio al 31/12/2019 che non risulta ancora approvato. La richiesta è rimasta inesa.

Organismi partecipati in via indiretta

Denominazione	Rientra nelle categorie di cui all'art. 4	Rapporto dipendenti/amministratori	Svolgimento attività analoghe	Fatturato medio nell'ultimo triennio superiore a € 1 milione	Necessità contenimento costi	Necessità di aggregazione e di società di cui all'art. 4	Procedure concorsuali
ASER Spa	Si	Dato non disponibile	Dato non disponibile	Dato non disponibile			Procedura fallimentare
Salerno Sistemi SpA	Si	Si	Si*	Si	No	No	
Sinergia Srl	Si	Si	Si	Si	No	No	
Salerno Energia Vendite SpA	Si	Si	Si	Si	No	No	
Salerno Energia Distribuzione SpA	Si	Si	Si	Si	No	No	
Metanauto Servizio Srl							La società è cessata in data 09/07/2020
Servizi Idrici Integrati SpA							In liquidazione
GESAC Spa	Si	Si	Si	Si	No	No	
ESCO Cilento Sele Diano Srl	si						Procedura di liquidazione
Pluriacque Scpa	Si	Si	si	No	No		

* Per la società Salerno Sistemi SpA si rinvia a quanto indicato nel paragrafo dedicato alle società ASIS Salernitana Reti ed Impianti SPA ed AUSINO Servizi Idrici Integrati SpA.